

**CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI
DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI**

STATUTO

**ART. 1
(COSTITUZIONE ED ADESIONE)**

1. È costituita fra gli Enti pubblici di ricerca l'Associazione denominata "*Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti pubblici di Ricerca italiani*" – (CO.DI.G.E.R.).
2. L'Associazione è autonoma, senza fini di lucro ed ha durata illimitata.
3. La sede operativa dell'Associazione è, di volta in volta, presso l'Ente di ricerca il cui Direttore, a seguito di nomina, svolge pro tempore le funzioni di Segretario Generale. La sede legale coincide con la sede operativa.
4. Fatta eccezione per i soci fondatori, l'adesione alla Conferenza avviene tramite richiesta scritta presentata dall'Ente candidato al Comitato Direttivo, contenente l'esplicita accettazione delle norme statutarie e l'impegno a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, e si perfeziona con il versamento della quota associativa.

**ART. 2
(SCOPI)**

1. La Conferenza persegue i seguenti scopi:
 - a) promuovere studi e ricerche su tutte le questioni attinenti la gestione degli Enti pubblici di ricerca, sotto i diversi profili della interpretazione delle norme legislative e regolamentari, dello sviluppo degli ambiti di autonomia, della organizzazione e programmazione dell'attività, del governo delle risorse economiche e dei flussi finanziari;
 - b) promuovere iniziative, anche di natura normativa, dirette al migliore ordinamento e al più idoneo funzionamento degli Enti pubblici di ricerca;
 - c) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale degli Enti pubblici di ricerca;
 - d) esprimere orientamenti e sviluppare idonee forme di collaborazione con le Autorità di Governo ed in particolare con i Ministeri competenti nelle iniziative intese alla soluzione delle problematiche che, direttamente ed indirettamente, possano investire gli Enti pubblici di ricerca ed il loro personale;
 - e) promuovere la corretta, coordinata e tempestiva applicazione della normativa riguardante gli Enti pubblici di ricerca e degli istituti contrattuali riguardanti il personale;
 - f) elaborare linee guida su specifiche tematiche in ordine alla interpretazione ed applicazione della normativa inerente gli Enti pubblici di ricerca, al fine di perseguire una omogeneità operativa tra i diversi Enti;
 - g) sviluppare e mantenere contatti ed interscambi di esperienze con Enti, Associazioni ed Organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno o possono avere rapporti con gli Enti pubblici di ricerca;

- h) sviluppare e mantenere idonee forme di collaborazione con la “Consulta dei Presidenti degli Enti di ricerca” per ottenere una maggiore sinergia tra parte strategica e parte operativa degli Enti pubblici di ricerca;
- i) promuovere il ruolo e la funzione dei Direttori e dei Dirigenti Generali, attivando allo scopo ogni opportuna iniziativa.

ART. 3 (RAPPRESENTANZA)

1. Gli Enti associati partecipano alla Conferenza attraverso i propri Direttori Generali ovvero con il proprio “vertice gestionale” qualora lo statuto non preveda la figura del Direttore Generale, o con i loro delegati.

ART. 4 (RECESSO/ESCLUSIONE)

1. Gli Enti associati possono recedere dalla Conferenza in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto allo scadere dell’anno solare in corso, purché sia formalizzato almeno tre mesi prima.
2. La qualità di associato si perde qualora non si provveda al regolare versamento delle quote associative.
3. L’esclusione di un associato può essere deliberata - unicamente in presenza di gravi violazioni degli obblighi associativi e del perseguimento degli scopi propri della Conferenza - dall’Assemblea Generale riunita in seduta costituita dalla presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi associati e a maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.
4. Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Conferenza, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

ART. 5 (ORGANI)

1. Sono organi della Conferenza l’Assemblea Generale, il Comitato Direttivo e il Segretario Generale.

ART. 6 (ASSEMBLEA GENERALE)

1. L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti di cui all’art.3, comma 1, o da loro delegati.
2. Essa è convocata dal Segretario Generale con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante idonee forme di comunicazione, anche per via telematica, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della riunione.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di tre giorni.

4. L'Assemblea Generale è presieduta dal Segretario Generale e convocata dallo stesso almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità. Il Segretario Generale deve comunque convocare l'Assemblea Generale quando lo richieda il Comitato Direttivo ovvero quando almeno 1/3 (un terzo) degli associati ne facciano motivata richiesta scritta.
5. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario Generale, l'Assemblea Generale può essere convocata dal componente più anziano del Comitato Direttivo.
6. L'Assemblea Generale delibera sul bilancio, sugli indirizzi e sulle direttive generali ordinarie e straordinarie della Conferenza, sulla nomina del segretario generale e dei componenti del Comitato Direttivo, sulla definizione dell'entità delle quote associative annuali, nonché sull'esclusione degli associati ai sensi del precedente art. 4, comma 3.
7. L'Assemblea Generale viene considerata validamente costituita con la presenza, assicurata anche con modalità telematiche, della metà più uno degli associati (maggioranza assoluta) e, ad eccezione dei casi specifici espressamente previsti nel presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
8. In ordine agli atti di disposizione del patrimonio della Conferenza non necessari ai fini dell'ordinaria amministrazione, l'Assemblea Generale, regolarmente costituita con la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati, delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti, arrotondato, ove occorra, all'unità superiore.
9. In ordine all'introduzione o alla difesa in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, l'Assemblea Generale, regolarmente costituita con la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati, delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti, arrotondato, ove occorra, all'unità superiore.
10. Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti, arrotondato, ove occorra, all'unità superiore, in seduta regolarmente costituita con la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati.
11. Lo scioglimento della Conferenza e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea Generale, costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Si richiede il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti. L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
12. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che 1/4 (un quarto) degli associati presenti chiedano la votazione per scrutinio segreto.

ART. 7

(SEGRETARIO GENERALE)

1. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta degli associati presenti.
2. Il Segretario Generale esercita il suo ufficio gratuitamente, dura in carica tre anni, è rinnovabile e cessa con il cessare della carica di Direttore Generale.

3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo; ha la rappresentanza sostanziale, negoziale e processuale della Conferenza; promuove e coordina l'azione associativa.

ART. 8 (COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato Direttivo è composto da quattro associati, compreso il Segretario Generale, che presiede le riunioni. In caso di impedimento del Segretario Generale le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
2. La composizione del Comitato Direttivo deve garantire la rappresentanza di genere e la rappresentanza degli Enti vigilati sia dal MIUR sia dagli altri Ministeri.
3. I componenti del Comitato Direttivo esercitano il loro ufficio gratuitamente, durano in carica tre anni, sono rinnovabili e cessano con il cessare della carica di Direttore Generale.
4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Segretario Generale e si riunisce ogni qualvolta il Segretario Generale ovvero tre dei suoi membri lo ritengano necessario e ne facciano espressa richiesta.
5. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Segretario Generale vale il doppio.
6. E' possibile partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo mediante teleconferenza o videoconferenza, laddove la sede della riunione lo consenta.
7. Il Comitato Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Conferenza e può compiere tutti gli atti che non siano rimessi dal presente Statuto all'esclusiva competenza dell'Assemblea Generale.

ART. 9 (COSTITUZIONE GRUPPI TEMATICI)

1. In seno alla Conferenza possono essere costituite sezioni, commissioni, tavoli tecnici tematici per lo studio di singoli argomenti. Ai lavori di detti gruppi possono partecipare anche esperti delle materie oggetto di approfondimento.

ART. 10 (PATRIMONIO)

1. Il patrimonio della Conferenza è costituito dalla quota associativa di iscrizione e dalle quote associative annuali versate dagli associati - la cui entità è deliberata annualmente dall'Assemblea Generale - nonché da atti di liberalità di Enti Pubblici e privati.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. La gestione è condotta annualmente dal Segretario Generale sulla base di linee di indirizzo stabilite, entro il precedente mese di dicembre, dal Comitato Direttivo.
4. L'Assemblea approva entro il successivo mese di aprile il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

ART. 11
(RINVII)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge applicabili in materia.